

A tal proposito si fa richiamo agli artt. 14 ter e quater della Legge 241/90, in più occasioni citati dall'Autorità Regionale e di seguito riportati:

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.



3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente documento, siamo ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza oltreché parere in merito agli aspetti di propria specifica competenza.

Il presente documento, congiuntamente dalle elaborazioni prodotte dal consulente Ing. Francesco Girardi ivi richiamate, è teso, a riassumere sistematicamente i motivi ostativi individuati alla realizzazione del progetto e, tra le altre cose, a rappresentare il carattere essenziale dell'endoprocedimento di VIA, che consiste nella valutazione dell'impatto che il progetto può ragionevolmente e motivatamente produrre sui vari elementi che compongono l'ambiente, elementi rispetto ai quali l'utilità socio-economica del progetto stesso si ritiene recessiva.

Si segnala che l'Ufficio competente del Comune di Gricignano ha già trasmesso in data 23.11.2020 "parere negativo per la VIA nell'ambito del PAUR", presentando, a sostegno della propria determinazione, **relazione prot. 13409 del 23-11-2020, redatta dall'ing. Francesco Girardi**, in uno con i relativi allegati, che qui si intende integralmente richiamata.

Dall'istruttoria condotta dall'Area Tecnica di Questa Amministrazione, avvalendosi dei consulenti incaricati, sono emersi seri motivi ostativi sotto il profilo Territoriale, inteso nell'unità della componente ambientale ed antropica senza eccezione anche per il profilo attinente alle emissioni in atmosfera.

E' importante chiarire che tale sistema di criticità è ragione, tra le altre cose, delle valutazioni spesso meramente qualitative operate dal proponente ed alla mancanza di chiarimenti riguardo la definizione del bacino territoriale interessato dall'intervento per la quale è incompatibile l'aleatorietà per quanto concerne l'approvvigionamento dei rifiuti nonché del trasporto dei prodotti e dei rifiuti. Da ciò discendono incertezze determinanti sulle valutazioni di impatto e le ricadute sul Territorio. Tale generale "vaghezza" ha comportato l'impossibilità di addivenire ad un'effettiva valutazione di taluni specifici possibili impatti non solo da parte dello scrivente Comune, non consentendo ai diversi Enti coinvolti, pertanto, di escludere la presenza di impatti significativi negativi legati alla realizzazione del progetto nel sito proposto.

Gli elementi ostativi sotto il profilo territoriale emersi dall'analisi e dall'istruttoria condotta sul progetto, sullo studio di Impatto Ambientale e sulla documentazione integrativa prodotta anche fuori tempo massimo rispetto ai dettami di Legge, possono essere così sintetizzati, facendo riferimento a



talune importanti tematiche generali:

1. Indeterminatezza del progetto presentato

Preme far presente alla Conferenza che il progetto presentato come "definitivo" nel mese di ottobre 2020 e sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Procedimento Unico Regionale è stato oggetto sino alla data odierna di un'intensa attività di "integrazione" e "modificazione" attraverso la presentazione di documentazione definita "di chiarimento" da parte del proponente ed anche attraverso dichiarazioni rese da questi nell'ambito delle sedute di Conferenza di Servizi, dove questi veniva chiamato ad intervenire in contraddittorio con gli Enti e le amministrazioni partecipanti.

In particolare, siamo a rappresentare che tali "chiarimenti" o "integrazioni" sono intervenuti a modificare importanti aspetti del progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e, dunque oggetto delle attività della Conferenza. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si faccia riferimento a taluni importanti aspetti, di seguito sintetizzati, rispetto ai quali si rilevano evidenti incongruenze tra la documentazione costitutiva del progetto così come presentato e le "integrazioni" prodotte in vari momenti del lungo procedimento ovvero con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di Conferenza:

a. rifiuto impiegato: Il progetto presentato prevede la realizzazione di un impianto alimentato da FORSU proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Gricignano e dei comuni limitrofi, presentando, tuttavia, un elenco di codici CER (allegato 1), da cui si evince l'impiego anche di rifiuti industriali. In sede di Conferenza di Servizi, il proponente dichiara invece che l'impianto utilizza ESCLUSIVAMENTE forsu, mantenendo inalterata caratteristica e potenza. Di tale importante e determinante modifica non vi è traccia nello Studio di Impatto Ambientale, che non ha subito aggiornamenti o "approfondimenti" rispetto a quanto presentato nel mese di ottobre 2020.

b. definizione del bacino territoriale di riferimento: Nell'ambito del progetto presentato ancora ad oggi è assente qualsivoglia definizione del bacino territoriale di riferimento, in termini di provenienza del rifiuto (come sopra esposto manca ancora un chiaro elenco dei CER utilizzati), come pure dell'ambito territoriale, sicuramente a scala intercomunale, ma forse anche interprovinciale coinvolto dal progetto e, conseguentemente, da taluni possibili impatti da esso generati. Tale carenza comporta, tra le altre cose, la mancata individuazione dei recettori sensibili eventualmente presenti ed interessati dalla valutazione degli impatti, nonché indeterminatezza nella valutazione, peraltro approssimativa, condotta sui possibili impatti cumulativi generati dalla realizzazione del progetto, in termini di emissioni in atmosfera (non solo odorigene), flusso dei mezzi pesanti, elenco dei comuni interessati, ecc. Pare superfluo sottolineare gli effetti prodotti da tale indeterminatezza sui contenuti della Valutazione di Impatto Ambientale...Allo stato attuale



manca persino una definizione dei comuni interessati dall'impianto, in termini di "disponibilità" di rifiuto.

c. approvvigionamento idrico ed immissione in fogna: Anche per questi importanti aspetti, che hanno effetti sia ai fini della valutazione degli impatti, ma anche per l'individuazione delle autorizzazioni ed atti di assenso da richiedere nell'ambito del procedimento unico, come pure per l'avvio di eventuali procedure espropriative – laddove ammissibili – sussistono ad oggi elementi di indeterminatezza e discordanze tra il progetto presentato e le dichiarazioni rese dal proponente in sede di ultima conferenza: le indicazioni progettuali originarie rispetto a quelle "integrate" (non si parla mai di MODIFICHE PROGETTUALI), riportano diverse modalità di allacciamento in fogna tra loro incompatibili e ad oggi non chiare sia per direzione dei reflui (fognatura comunale, collettore ASI o collettore Aversa Nord) sia per ubicazione degli obbligatori pozzetti di ispezione e fiscali solo genericamente enunciati in relazione tecnica senza adeguato e attendibile riscontro in elaborati grafici.

Ad oggi l'unica richiesta di allacciamento formale risulta quella formulata al collettore ASI al quale non è dato sapere in atti come e con quale condotta sarà collettato ogni sorta di reflui e rifiuti scaricati dal proponente.

Nell'agosto 2021 apprendiamo, attraverso una carta topografica inviata dal proponente per giunta in una scala grafica inadeguata alla lettura, che lo stesso sembrerebbe indirizzato a realizzare sua sponte una nuova condotta non ancora progettata, non definita né dimensionata dal tracciato incerto e per giunta risultando del tutto insondate le possibilità di allacciamento così come richieste e sollecitate in atti anche da codesto Comune unitamente all'Ente Idrico Campano a tutela del buon funzionamento dei sottoservizi comunali e consortili (fognature e depuratore).

Analoghe considerazioni in merito alle indeterminatezze di progetto "definitivo" possono essere effettuate in ordine all'approvvigionamento idrico, aspetto che ha comportato, tra gli altri, iniziale diniego da parte del comando dei VVFF. Val la pena all'uopo ricordare che neanche la richiesta di integrazione con prove di portata è stata onorata affermando addirittura l'ente procedente (cosa non vera), che solo all'esito e a valle dell'iter PAUR, sarà possibile effettuare una verifica preventiva idrogeologica finalizzata a verificare quanto richiesto ad integrazione documentale e in merito a :

- portate effettivamente emungibili dalla falda rispetto a quelle di progetto;
- profondità a cui si attesterebbero la / le testa/e del pozzo (o dei pozzi nel caso di un campo pozzi)
- interferenza tra coni di depressione dei pozzi propri dell'impianto e a quelli relativi ad altri opifici
- interferenza e possibilità di alterazione geotecnica del sottosuolo prossimo e meno prossimo (fino agli argini fluviali) dei regi Lagni).



Considerata anche l'ingente quantitativo di risorsa idrica necessario al corretto funzionamento dell'impianto e trattamento del rifiuto, tale incompletezza documentale è un vulnus progettuale incompatibile con il livello di approfondimento richiesto per un progetto preliminare e vieppiù definitivo così come la legge prevede debbano essere i progetti da introdurre in VIA e PAUR. Tale vulnus se da un lato è inammissibile per Legge, dall'altro rappresenta di fatto una omissione di importanti informazioni relative non solo alla fattibilità dei processi industriali di liquefazione dei rifiuti avviati a trattamento tramite loro intubamento e pompaggio nei processi industriali, ma anche una grave carenza documentale in atti relativa ai ben più importanti aspetti legati alla sicurezza antincendio stessa dell'impianto.

d. attivazione delle procedure espropriative e dichiarazione di pubblica utilità: A fronte delle dichiarazioni del proponente rese in sede di Conferenza di Servizi del 10.01.2022 di non necessità di attivazione delle procedure espropriative e dichiarazione di pubblica utilità, in ragione della disponibilità di TUTTE le aree necessarie alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse e funzionali (dichiarazione resa in risposta ad espressa richiesta del Sig. Sindaco del Comune di Gricignano), in data sabato 08.01.2022 e domenica 09.01.2022 venivano caricati sulla piattaforma regionale ulteriori documenti integrativi quale "contributo del proponente per la CdS del 10_01_2021", tra i quali vi è richiesta di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio nei confronti della Società immobiliare Grecini S.r.l. per l'area d'impianto, che il proponente dichiara sin dal mese di ottobre 2020 essere "di proprietà della società Ambyenta Campania, come da atto già consegnato all'ASI", affermazione certamente non veritiera anche alla data odierna, vista la richiesta di attivazione del procedimento espropriativo e la tipologia contrattuale in essere (comodato d'uso gratuito). Si fa presente che nel mese di dicembre era stato avviato procedimento di rigetto dell'istanza in ragione dell'improcedibilità dettata dalla mancanza di idonea documentazione che attestasse la disponibilità dell'area.

Pertanto, si segnala che da taluni elaborati presentati – ma ad oggi non si comprende quali siano stati oggetto di integrale sostituzione – emerge che opere connesse all'impianto, in generale allacci alle reti, sono certamente esterne all'area d'impianto e situate in corrispondenza di proprietà aliene, per le quali il proponente non ha presentato alcuna documentazione attestante quantomeno la disponibilità. Eppure pare potersi escludere l'ipotesi che il progetto presentato faccia riferimento ad un impianto OFF – GRID!

Inoltre, la Regione Campania ha già chiarito inequivocabilmente che nel caso di specie NON sussistono le condizioni per dichiarare la pubblica utilità dell'impianto.

Per ogni altro approfondimento, si faccia riferimento per tale importante aspetto alle relazioni prodotte dall'Ing. Girardi, agli atti della Conferenza, che chiariscono inequivocabilmente che il progetto proposto presenta molteplici criticità e punti di estrema vaghezza, che non consentono di



configurare lo stesso come progetto di carattere definitivo/esecutivo. Tali criticità rendono inapplicabile il provvedimento Unico regionale, che si fonda sul presupposto che il progetto contenga tutti gli elementi necessari per il rilascio dei titoli per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, ad oggi non univocamente determinato neppure nelle sue principali caratteristiche e nello stesso layout d'impianto. Analoghe considerazioni possono essere effettuate per i riflessi che tale indeterminatezza progettuale e le modificazioni prodotte o semplicemente "dichiarate" in sede di Conferenza di Servizi hanno sul procedimento di VIA, che risulta viziato e NON ADERENTE al progetto che andrà ad essere autorizzato.

2. Aspetti urbanistici inerenti la localizzazione del progetto

L'impianto proposto andrà ad essere localizzato in un'area di circa 40.000 mq, censita al Catasto Terreni del Comune di Gricignano di Aversa al Foglio n. 1, Particella 5250, in corrispondenza di un lotto di terreno agricolo, nella disponibilità temporanea della Società Ambyenta Campania. A tal proposito giova far presente che nell'ambito del paragrafo "proprietà dei terreni" del Quadro Progettuale del SIA, il proponente afferma che *"i terreni sono di proprietà di Ambyenta Campania S.p.a., come da atto notarile già consegnato all'AST"*. Tale affermazione non era veritiera, in quanto alla data della presentazione del SIA, l'unico atto sottoscritto in tal senso dalla società proponente era un preliminare peraltro condizionato, atto ritenuto NON idoneo a dimostrare il possesso del prerequisite di ingresso per l'avvio del procedimento unificato ovvero la disponibilità dell'area (comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 del 01.12.2021).

L'assetto urbanistico dell'area, a livello della pianificazione comunale e sovracomunale o di settore è strettamente connesso a fondamentali contenuti ed analisi dello Studio di Impatto Ambientale e, pertanto, l'istruttoria del progetto sotto il profilo urbanistico non può prescindere dall'esame di alcuni contenuti dello Studio, essendo il processo di valutazione strettamente connesso alla pianificazione urbanistica (VAS) ed alla definizione dei singoli progetti (VIA).

In particolare, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., con riferimento al comma 3, lett. d), *lo studio di impatto ambientale contiene, tra le altre cose, almeno le seguenti informazioni:*
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali.

L'allegato VII al D.Lgs. 152/06 "Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22" al punto 2) meglio chiarisce tale aspetto, precisando che il SIA dovrà contenere "...una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla



portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato".

Tale importante aspetto è sviluppato, nelle dichiarazioni del proponente (VIA.AIA.R1 - SIA. STUDIO IMPATTO AMBIENTALE. premessa) nell'ambito della sezione "Quadro progettuale" del SIA al paragrafo "Descrizione delle principali alternative progettuali" (in realtà il riferimento è errato: l'analisi delle alternative progettuali è contenuta nell'elaborato "Quadro ambientale e stima degli impatti").

2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.	Descrizione delle principali alternative del progetto, capitolo del Quadro Progettuale
--	--

Il paragrafo "analisi delle alternative progettuali" della sezione del SIA "Quadro ambientale e stima degli impatti" contiene una mera indicazione, in forma tabellare ed utilizzando una metodologia esclusivamente **qualitativa**, delle possibili alternative tecnologiche all'impianto proposto, nessun riferimento vi è in merito alle alternative di potenza dell'impianto, anche in ragione dell'effettiva disponibilità di biomassa da rifiuto da impiegare, come pure non vi è alcuna analisi delle possibili alternative di localizzazione dello stesso, che, a questo punto, pare sostenuta esclusivamente da un mero ragionamento di convenienza della Società proponente.

Il SIA, inoltre, non affronta in termini di valutazione quali-quantitativa neppure l'analisi dell'alternativa zero, limitandosi a sostenere che

L'alternativa 0 è rappresentata dalla non realizzazione del progetto lasciando l'area industriale incompleta senza prospettive a breve termine, vista anche la attuale situazione economica.

La mancata realizzazione di quanto in progetto comporterebbe inoltre il venir meno di quanto indicato nei piani di programmazione e il raggiungimento di target ambientali, economici, e sociali positivi per tutta la comunità a livello Regionale.

Questa importante omissione, in particolare per quanto concerne l'analisi delle possibili alternative di localizzazione dell'impianto, segnalata talaltro dalla stessa ARPAC in sede di Conferenza dei Servizi (erano state chieste le motivazioni a sostegno della scelta di un'area agricola in luogo di un'area già



impermeabilizzata), costituisce il primo elemento per la valutazione negativa del progetto sotto il profilo urbanistico, in quanto l'area in corrispondenza della quale è prevista la realizzazione dell'impianto, è connotata da una particolare situazione di "sensibilità e vulnerabilità" sotto il profilo ambientale, come emerge dall'analisi degli strumenti della pianificazione sovracomunale.

La vocazione agricola dell'area, come pure la valenza della stessa per la "tutela ecologica e difesa del suolo" è altresì riconosciuta anche nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta, che classifica l'area d'intervento come rea di "di tutela ecologica e per la difesa del suolo", ai sensi della tavola "C.1.1.8" di Piano, disciplinata per effetto dell'art. 42 delle N.T.A.

Dalla lettura di tale articolo emerge la valenza strategica assunta da tali aree sotto il profilo ecologico – ambientale ed ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico, in quanto tra le "aree di tutela ecologica e per la difesa del suolo rientrano le porzioni di territorio rurale e aperto, ivi compresi gli spazi di pertinenza dei corsi d'acqua di rilievo provinciale, "caratterizzati da più elevato rischio idraulico secondo la pianificazione di bacino vigente".

Tali aree "costituiscono i principali corridoi di collegamento ecologico-funzionale della rete ecologica provinciale".

Tale importante aspetto non è analizzato neppure nell'ambito della valutazione della coerenza rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, non solo con riferimento alla pianificazione comunale, ma anche e soprattutto rispetto alla pianificazione sovracomunale – segnatamente PTCP di Caserta – e di settore. La valutazione di coerenza rispetto al Piano Provinciale, come pure le analisi e le indagini conoscitive necessarie alla definizione di tali proposte progettuali, costituiscono elementi particolarmente significativi di conoscenza e valutazione, anche in ragione della vetustà delle previsioni del Piano Regolatore Generale, risalente nel tempo e privo di qualsivoglia valutazione a supporto – VAS – oltreché delle indagini conoscitive sotto il profilo idrogeologico, archeologico, di valutazione acustica, ecc.

Lo studio presentato, tuttavia, come anche precedentemente esposto, è privo di qualsivoglia indagine sitospecifica e contiene una mera disamina, peraltro parziale, delle disposizioni di Piano Provinciale, concentrando le valutazioni sull'eventuale presenza di aree vincolate ex lege, ma omettendo qualsiasi valutazione in merito alla coerenza della scelta di localizzazione rispetto a più generali obiettivi di tutela ecologica e di difesa del suolo dal rischio idrogeologico.

In tal senso, preme far presente che tutte le considerazioni contenute nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale presentato fanno riferimento alla possibilità o meno di escludere la presenza del vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come se questo potesse costituire di per sé ed in maniera acritica elemento ostativo "a priori" per la realizzazione dell'intervento, e omettendo qualsivoglia valutazione in rapporto alla valenza strategica assunta

